

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGAMASCO** e **BATTAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1961

Modifiche degli articoli 252, 260, 291, 294, 297, 312 e 313 del Codice civile relativi al riconoscimento dei figli naturali e all'adozione

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 30 della Costituzione dispone: « È dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

« Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio, ogni tutela giuridica e sociale, compatibili con il diritto dei membri della famiglia legittima ».

Con l'enunciazione di tali principi si è voluto affermare che, compatibilmente con i diritti della famiglia legittima, deve essere favorito il riconoscimento, da parte dei genitori, dei figli illegittimi. È nello spirito di tali principi anche l'esigenza di agevolare l'inserimento dei figli non riconosciuti in una famiglia affettiva che supplisca alla mancanza di quella naturale.

Alcuni istituti del nostro diritto di famiglia, quali il riconoscimento dei figli adulterini e l'adozione, hanno bisogno, a nostro parere, di essere meglio armonizzati con tali principi della nostra Costituzione.

Il riconoscimento dei figli adulterini è oggi ammesso dall'articolo 252 del Codice civile solo da parte del genitore che al tem-

po del concepimento non era unito in matrimonio o il cui matrimonio è stato successivamente sciolto per la morte dell'altro coniuge. La rigidità di tale norma potrebbe essere attenuata, senza offendere gli interessi morali e materiali della famiglia legittima, se venisse consentito il riconoscimento del figlio adulterino da parte del genitore coniugato anche fuori dei casi oggi ammessi purchè vi sia l'assenso dell'altro coniuge.

L'adozione, così come regolata dal nostro Codice civile, contiene alcune norme restrittive che hanno finora impedito che un siffatto istituto divenisse in Italia popolare come in altri Paesi. Sono tra queste norme quelle riguardanti:

1) il limite minimo di 50 anni di età richiesto all'adottante per poter procedere all'adozione;

2) la possibilità che i genitori naturali riconoscano i figli dopo avvenuta l'adozione da parte di altri sottoponendo con ciò a dolorose rinunce i genitori adottivi con possibilità di veri e propri ricatti;

3) il divieto di procedere a più adozioni con atti successivi.

Anche nel caso dell'adozione ci sembra pertanto necessario provvedere ad una riforma onde far sì che questo benefico istituto ottenga una maggiore diffusione e sia più rispondente ai principi costituzionali.

Il progetto di legge che si sottopone al vostro esame tende appunto a conseguire gli scopi sopra indicati. L'articolo 1 include infatti tra i casi in cui è ammesso il riconoscimento dei figli adulterini, ai sensi dell'articolo 252 del Codice civile, la circostanza che l'altro coniuge dia l'assenso al riconoscimento stesso. L'articolo 2 concede al padre l'esercizio della patria potestà se questi procede al riconoscimento del figlio naturale entro tre anni dalla nascita. Se il riconoscimento avviene dopo tale periodo l'esercizio della patria potestà potrà essere esercitato solo se non vi è stato riconoscimento da parte dell'altro coniuge o se il minore non è stato adottato o affiliato.

Con ciò, oltre che a rassicurare i genitori adottivi contro la più grave conseguenza di un eventuale riconoscimento tardivo, si intende anche tutelare come è giusto, la madre naturale che abbia riconosciuto il figlio contro il pericolo di vederselo praticamente sottrarre da un padre che solo con molto ritardo si decide ad assumere le proprie responsabilità.

Con l'articolo 3 vengono modificate le condizioni richieste dall'articolo 291 del Codice civile per l'adozione riducendo a 40 anni il limite minimo d'età (oggi previsto in 50 anni) che deve avere l'adottante per procedere all'adozione e consentendo che per eccezionali circostanze la Corte d'appello possa autorizzare l'adozione indipendentemente dall'età dell'adottante quando la differenza di età tra questi e l'adottando è di almeno 16 anni.

Con l'articolo 4 si sopprime il primo comma dell'articolo 294 del Codice civile, abolendo in tal modo il divieto di fare più adozioni con atti successivi, e con l'articolo 5 si dispone che, se è impossibile ottenere lo assenso dei genitori dell'adottando, a causa della loro irreperibilità, la Corte di appello possa sostituirvi la propria autorizzazione.

Con l'articolo 6, che modifica l'articolo 312 del Codice civile, si dispone che la Corte di appello, se l'adottando ha un'età superiore ai 18 anni, si limiti a verificare che siano state adempiute le condizioni volute dalla legge, che l'adottante abbia buona fama e che l'adozione convenga al minore; se l'adottando è invece minore degli anni 18 la Corte d'appello oltre alla verifica di cui sopra dovrà disporre che sia effettuato un periodo di prova, della durata non inferiore ad un anno e non superiore a due, durante il quale l'adottando resta affidato provvisoriamente all'adottato sotto la sorveglianza del Tribunale dei minorenni che può delegare a tale scopo un ente pubblico specializzato nell'assistenza all'infanzia.

Con una tale disposizione si cerca di impedire che si verificano casi di adozione di minori che si dimostrino in pratica non adatti alla famiglia cui vengono affidati. Purtroppo tali casi non sono oggi infrequenti; allorchè una tale norma sarà entrata in vigore si ha ragione di ritenere che potranno essere diminuiti se non eliminati dato che dopo esperito il periodo di prova il Tribunale dei minorenni sarà certamente in grado di dare alla Corte d'appello un valido giudizio sull'opportunità dell'adozione.

Con l'articolo 7 si è modificato l'articolo 313 del Codice civile conseguentemente alla modifica introdotta nell'articolo precedente.

I motivi sopra esposti ci inducono a confidare che vorrete dare la vostra approvazione al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 252 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge o per sentenza passata in giudicato. Possono inoltre essere riconosciuti quando al riconoscimento sia dato l'assenso dell'altro coniuge ».

Art. 2.

L'articolo 260 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Il genitore che ha riconosciuto, entro tre anni dalla nascita, il figlio naturale, ha rispetto a lui i diritti derivanti dalla patria potestà, tranne l'usufrutto legale.

Se il riconoscimento è fatto, sempre entro tre anni dalla nascita del figlio, dai due genitori congiuntamente o separatamente i diritti derivanti dalla patria potestà sono esercitati dal padre. In caso di morte del padre, di lontananza o di altro impedimento, che renda a lui impossibile l'esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà, e nel caso di decadenza da tali diritti secondo le norme del titolo IX di questo libro, questi diritti sono esercitati dalla madre.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio dopo tre anni dalla nascita acquista i diritti di cui al primo comma del presente articolo soltanto nel caso che tali diritti non siano già stati acquisiti, a seguito di precedente riconoscimento, dall'altro genitore e che il minore non sia stato adottato o affiliato da terzi ».

Art. 3.

L'articolo 291 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto i quaranta anni e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, la Corte d'appello può autorizzare l'adozione se la differenza di età tra adottante e adottando è di almeno 16 anni ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 294 del Codice civile è soppresso.

Art. 5.

All'articolo 297 del Codice civile è aggiunto il seguente comma:

« Quando per l'irreperibilità di uno o di entrambi i genitori sia impossibile ottenere l'assenso di cui al precedente comma la Corte d'appello può sostituirvi la propria autorizzazione con decreto motivato emesso in camera di consiglio, su istanza dell'adottante, sentiti gli interessati ».

Art. 6.

L'articolo 312 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« La Corte, assunte le opportune informazioni e sentiti i genitori dell'adottante, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se colui che vuole adottare ha buona fama;

3) se l'adozione conviene all'adottando.

Se l'adottando è minore degli anni 18 e sussistono i requisiti di cui al comma precedente, la Corte, prima di emettere provvedimento definitivo, dispone che sia effettuato un periodo di prova della durata non inferiore ad un anno e non superiore a due, durante il quale l'adottando resta affidato provvisoriamente all'adottante sotto la sorveglianza ed il controllo del Tribunale dei minorenni, il quale può anche delegare a tale scopo un ente pubblico specializzato nell'assistenza all'infanzia ».

Art. 7.

L'articolo 313 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« La Corte in camera di consiglio, dopo effettuato se del caso l'esperimento pratico di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e avutane relazione dal Presidente del Tribunale dei minorenni, sentito il Pubblico Ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, senza esprimere i motivi, pronunzia in questi termini: si fa luogo o non si fa luogo all'adozione ».